

N. 52609 del Repertorio N. 8900 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
della "ACME SERVICE S.r.l."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio in Messina nel mio studio in via Ghibellina n.143 angolo via L.Manara, alle ore sedici e trenta.

Avanti a me **dott. MARIAGRAZIA MINUTOLI**, notaio in Messina, iscritta al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **FURNARI VINCENZO**, nato il 6 luglio 1965 a Messina ove è residente in vico dei Medici n.2, Mili Marina, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società a responsabilità limitata "ACME SERVICE S.r.l." con sede in Messina, via L.Manara is.125, capitale sociale euro 10.000 interamente versato, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina 02686040839 (n.186430 del R.E.A.), pec dichiarata acmeservice@pcert.postecert.it.

Io notaio sono certo dell'identità personale e qualifica del comparente, il quale dichiara che per oggi, a quest'ora ed in questo luogo è stata convocata l'assemblea straordinaria della detta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) integrazioni dello Statuto ACME SERVICE SRL richieste dall'ANAC dell'08/05 u.s. in ordine all'oggetto sociale e al controllo analogo a seguito delle risultanze istruttorie e del preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house del 25.01.2018;

b) varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza della presente assemblea l'Amministratore Unico, il quale invita me notaio a redigere il presente verbale per far constare da esso quanto sarà discusso e deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata che oltre a lui stesso, che interviene nella citata qualità di Amministratore Unico, è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, "Automobile Club di Messina - A.C.I." con sede in Messina, via L.Manara is.125, codice fiscale e partita iva 00082380833 e n.92524 del Rea, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo **dott. RINALDI MASSIMO**, nato a Messina il 21 giugno 1950.

Dichiara inoltre che è assente giustificato il revisore unico **dott. Renato De Domenico** (nomina in corso di iscrizione al Registro Imprese in quanto nei termini).

Pertanto, essendo presente la totalità dei soci e

Registrato a Messina
data 03.08.2018
N. 6649
E.T.



l'Amministratore Unico, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente, facendo presente la necessità di procedere alle integrazioni richieste dall'ANAC prot. n. 38955 dell'08/05/2018 in ordine all'oggetto sociale e al controllo analogo a seguito delle risultanze istruttorie e del preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house, propone di procedere all'adozione di un nuovo statuto, coordinato con le modifiche richieste, nel testo che produce e del quale dà lettura all'assemblea.

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, ritenuta l'opportunità delle modifiche proposte, all'unanimità

DELIBERA

a) di adottare un nuovo statuto sociale, nel testo che, lasciando invariati gli elementi essenziali della società e tenuto conto di quanto oggi deliberato, il Presidente mi consegna, coordinato con le integrazioni richieste dall'ANAC con prot. n.38955 dell'08/05/2018 e che, debitamente firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente sotto la lettera "A", dispensandomi il comparente dal darne lettura;

b) di dare mandato all'Amministratore Unico per dare esecuzione alle delibere di cui sopra nonché per apportare tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me letto al comparente, il quale lo approva e con me sottoscrive all'ora su indicata.

Questo verbale è scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su tre pagine e quanto fin qui di questa quarta di un foglio e sottoscritto alle ore diciassette e cinque.

F.to Vincenzo Furnari - notaio Mariagrazia Minutoli
Copia conforme all'originale.

Messina, li

08 MAG 2018



ALLEGATO "A"

Rep.52609 Racc.8900

STATUTO DELLA SOCIETÀ ACME SERVICE SRL
SOCIETÀ' IN HOUSE PROVIDING

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "ACME SERVICE S.R.L.", con durata a tempo indeterminato.

La Società si configura con il modello organizzativo dell'in house providing ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e nelle forme previste dagli articoli del successive Titolo VII.

ART. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Messina risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune sopra indicato sub 2.1.

2.3 La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia \ Città Metropolitana di Messina ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

2.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla sede legale.


E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero telefonico, di telefax, del proprio indirizzo di posta elettronica e PEC.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonchè, ove comunicato, il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonchè ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile



Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Messina o degli altri Enti Pubblici Soci, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ed in tale ambito potrà svolgere:

- Servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Messina o degli Enti Pubblici Soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Messina o agli Enti Pubblici Soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Messina o degli altri Automobile Club Soci a favore dei Soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;
- la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;
- la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza necessaria.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura



legislazione.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Messina, e dagli eventuali altri soci pubblici.

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purchè preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea.

In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.



Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nel caso di affidamento dei servizi alla "ACME SERVICE S.R.L.", i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
2. a fornire alla Società "ACME SERVICE S.R.L." la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, QUOTE, FINANZIAMENTO DEI SOCI

ART. 5 - Capitale sociale



5.1 Il Capitale Sociale è fissato in euro 10.000 (diecimila) diviso in quote a norma di Legge.

5.2 Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001 e s.m.i., i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società. La partecipazione da parte di nuovi soci avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'assemblea dei soci.

5.3 Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art.2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art.2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 6 - Trasferimento quote e diritto di prelazione

6.1 Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli Enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art.5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica

Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

6.2* La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

6.3 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 7 - Recesso

7.1 Il socio ha diritto di recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art.2473 c.c. nonchè negli altri casi stabiliti dalla legge.


7.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

7.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'art.2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

7.4 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice



civile, sentito il parere dell' Organo di Controllo o dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonchè redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile.

ART. 8 - Esclusione del Socio

8.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso di cui all'art.2466 c.c. al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione, a norma dell'art. 2473 bis del Codice Civile:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui, senza il consenso scritto degli altri soci, eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente sia a mezzo di interposta persona;
- per interdizione o inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici;
- per condanna, anche non definitiva, per reati in campo societario e di riciclaggio di denaro;
- per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti patti sociali per la partecipazione alla società.

8.2 L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

8.3 La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata senza indugio, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra,

salvo opposizione dinanzi al Tribunale competente entro 30 giorni dalla notifica di esclusione.

8.4 La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

ART. 9 - Diritti dei Soci

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2 I diritti di cui al precedente punto 9.1 possono essere modificato con delibera assembleare da adottarsi con il consenso col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 10 - Finanziamento dei Soci

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo iverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) o Revisore Legale.


Art. 12 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonchè in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico analogo di cui al successivo art. 34.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al successivo art.34:

- a) l'approvazione del bilancio, secondo i termini e modi stabiliti dalla legge, e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del vice-Presidente, nonchè la individuazione di eventuali deleghe di poteri con l'attribuzione della firma sociale;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore contabile, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- f) lo scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori e l'eventuale loro revoca;



- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- h) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- i) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di aziende o rami d'azienda;
- j) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;
- k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore;

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

ART. 13 - Decisione dei soci

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;


13.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art.13.4 che nelle forme di cui al successivo 13.5 i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art.14), con le maggioranze ivi indicate;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali



autorizzazioni alla stessa conseguenti;
l'indicazione dei soci consenzienti;
l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

13.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.6 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno metà del capitale sociale.

13.7 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soci - con tutti i sistemi di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata - all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni ai sensi dell'art.2478.

13.8 La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società. Vanno altresì conservate con le medesime modalità la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

13.9 La decisione si perfeziona quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso e sia pervenuta presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata, con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale.

13.10 Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.



Art.14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o a mezzo pec spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo o Revisore, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Tale termine potrà essere ridotto a due (2) giorni quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e l'Organo di Controllo, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

Art. 15 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o al Revisore o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o di Revisione o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art.16 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non

potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Art.17 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.18 - Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà



del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Art.19 - Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.20 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21 - Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come previsto dalla normativa vigente in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori inclusi il Presidente e l'eventuale Amministratore delegato. La nomina dell'Organo Amministrativo è di competenza dell'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata alla inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.


Non possono essere nominati amministratori della Società, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Coloro che hanno o dovessero avere un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla loro competenza.

L'Organo amministrativo, ove collegiale, può attribuire, deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in



carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo dei componenti. I componenti dell'Organo amministrativo della Società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'assemblea può revocare il mandato affidato agli amministratori o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

La revoca e la sostituzione possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

Salvo quanto stabilito al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo.


Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società pubbliche.

Art.22 - Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, tale organo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea



elegge tra i membri il Presidente, ferme restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione dalla carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o dell'Organo di Controllo o il Revisore ne faccia richiesta scritta.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo o il Revisore.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.23 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.24 - Poteri di amministrazione


L'Organo Amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance, e nel rispetto degli indirizzi dei soci, delle convenzioni stipulate con i soci e fermo l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art. 34 da parte dei soci stessi, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale, salvo quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci, oltre ai poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti

In ogni caso, L'Organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Sono di competenza dell'Organo amministrativo, a titolo non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti previo parere vincolante dei soci secondo quanto stabilito dal successivo art. 34 del presente Statuto:

- (a) acquisto e/o vendita di beni mobili registrati per valori superiori ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- (b) assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti;
- (c) conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- (d) atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- (e) Atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- (f) tutti gli atti che restano di competenza dell'Organo Amministrativo, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte dei Soci, purché nel rispetto delle limitazioni sopra indicate. Nel caso di presenza del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione deve essere sempre deliberata dal Consiglio stesso, che può poi affidarne l'esecuzione ad un suo membro.

L'Organo amministrativo potrà altresì nominare Direttori o Procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.



Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite dall'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, senza necessità di autorizzazione del consiglio e nei limiti previsti dal presente Statuto circa le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;
3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;
4. effettuare operazioni bancarie, firmare assegni e rimborsare pagamenti e riscossioni dando quietanza;
5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi operazione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari, Previdenziali, Sindacali;
6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.
7. gestire e coordinare le strutture interne della società sia in line che in staff.

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'Assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dal presente statuto, per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato sono conferiti, se nominato, i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- a) gestire e coordinare strutture sia in line che in staff;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;
- c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) stipulare e risolvere contratti di vendita di beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;
- e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;
- f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando

AMMINISTRATORE DELEGATO

quietanze;

g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

Art.25 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, fermo restando quanto indicato all'articolo 21, lettera b) del presente statuto.

Art.26 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso, ove non vietato dalla Legge o da altri atti regolamentari, determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai soci pubblici.

Resta fermo quanto indicato all'articolo 21 lettera c) del presente statuto.

TITOLO V - CONTROLLO

Art.27 - Organo di controllo e Revisore Legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, l'assemblea nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.


In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo o del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai Soci con apposita direttiva.

Ai componenti dell'Organo di Controllo o al Revisore non possono in alcun caso essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato per lo svolgimento dell'attività, e ai medesimi non spettano trattamenti di fine mandato.

Nel procedere alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

I membri dell'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.



L'Organo di Controllo o il Revisore esercitano anche il controllo contabile e quindi il Collegio nella sua totalità e il Sindaco monocratico o il Revisore devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'Organo di controllo, anche monocratico, o al Revisore si applicano le disposizioni sull'Organo di Controllo previste per le società per azioni.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore è subordinata al possesso dei requisiti di legge, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.

Art. 28 - Cessazione dalla carica

I sindaci o il Revisore possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza dell'organo monocratico (Sindaco Unico o Revisore), l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

Art. 29 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo o Revisore ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla

U
S
E
N
Z
I
O
N
E

stessa consentiti.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 31 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.


TITOLO VII - PRINCIPI GENERALI DELL'IN HOUSE PROVIDING

Art. 32 - Affidamenti "in house providing"

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, i successivi articoli formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In ogni caso la società dovrà realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci



che la controllano e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 33 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 34 - Controllo Pubblico Analogo


L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisto e/o vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00); all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale, alla nomina di Dirigenti, operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge), atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione, alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'art.3 del presente Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.



Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I Soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;
- b) di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codice di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;
- e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazione ai Soci.


Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio.

Art. 35 - Obblighi di informativa

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di



esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre;

3. entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai Soci pubblici presso la Sede della società, a cura dell'Organo amministrativo.

Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea,
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di

blocchi di essi;

-- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 37 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 38 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, 165.

La Società è tenuta al rispetto, limitatamente alle norme applicabili e in quanto non incompatibili, della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 2016 e s.m.i. , nonchè di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza.

F.to Vincenzo Furnari - notaio Mariagrazia Minutoli

